Nota in merito al disegno di legge contenente

disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale

Audizione del 6 maggio 2025

Osservazioni generali

La rapida accelerazione, che si è registrata nell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale anche nella vita quotidiana, impone una attenta riflessione con l'obiettivo di massimizzare i benefici e ridurre i rischi derivanti proprio da tale utilizzo.

In pochissimo tempo, la prima App aperta al grande pubblico è datata novembre 2022, si è passati da un impiego sperimentale ad uno massivo e sempre più pervasivo, con tutto quello che ne consegue in termini di rispetto dei diritti delle persone nelle più diverse sfaccettature, dalla tutela dei dati personali sensibili alla salvaguardia del posto di lavoro, arrivando alla libertà di impresa in un regime di concorrenza leale.

Si impongono, quindi, delle riflessioni di contesto, utili ad inquadrare le strategie più complessive che dovrebbero essere adottate nell'immediato.

In primo luogo, si evidenzia un aspetto al momento sottovalutato, ma che, in prospettiva, potrebbe avere delle conseguenze negative particolarmente gravi per il nostro Paese, come pure per l'Unione europea. L'Italia e l'Europa rischiano di dipendere da soggetti extra Ue per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Si andrebbe ad aggiungere una nuova dipendenza alle altre di cui si dibatte spesso, in primis la dipendenza energetica e la dipendenza da materie prime, senza dimenticare la dipendenza militare. Del resto, già oggi l'Unione europea, come soggetto politico, non è stata in grado di sostenere lo sviluppo di un sistema operativo alternativo ad Android e IOS da parte di un pool di operatori che sede legale nei Paesi membri. L'Unione europea, peraltro, sta incontrando enormi difficoltà nella tutela dei dati personali dei propri cittadini: le stesse azioni legali intraprese nei confronti delle grandi piattaforme digitali si stanno rivelando insufficienti e, soprattutto, tardive.

In secondo luogo, premesso che, allo stato attuale, non è possibile misurare l'effettivo impatto dell'intelligenza artificiale sull'occupazione, sia in termini quantitativi che con riferimento alla qualità del lavoro, è indubbio che è fondamentale mettere in campo ogni azione possibile per contrastare eventuali effetti negativi.

La formazione, iniziale e continua, diventa sempre più centrale in un tale contesto, assicurando l'aggiornamento delle competenze digitali. Allo stesso tempo, l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale può aiutare a ridurre il fenomeno degli infortuni sul lavoro (molte imprese stanno sperimentando sistemi di realtà aumentata proprio per queste finalità), come pure a favorire l'incrocio

fra offerta e domanda di lavoro. Il fenomeno del mismatch si alimenta, in parte, con la mancanza di professionalità specifiche (in questo senso, diventa fondamentale investire in particolare sull'istruzione terziaria, università e istituti tecnologici superiori – Academy) e, in parte, con le oggettive difficoltà che le imprese trovano nell'intercettare le competenze richieste e, viceversa, con i candidati che non sono a conoscenza delle opportunità di assunzione esistenti. In questo senso, un ruolo importante può essere giocato dalla Piattaforma SIISL, Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, come pure dall'utilizzo ragionato del Fondo nuove competenze e di altri strumenti simili.

Accanto ad interventi mirati sulle singole persone, è, altresì, importante avviare azioni di sostegno ai settori maggiormente esposti, dalle telecomunicazioni ai servizi, passando per il lavoro autonomo delle professioni.

In terzo luogo, i sistemi di intelligenza artificiale possono contribuire al miglioramento della macchina amministrativa nel suo complesso. Del resto, è, ad esempio, evidente la maggiore efficienza raggiunta dall'Inps negli ultimi cinque anni, seppure ancora non sempre sufficiente ad assicurare tempi di risposta in linea con le aspettative dell'utenza. Larga parte della pubblica amministrazione, però, anche a causa della mancanza di personale, presenta sacche di inefficienza che si riflettono negativamente sui cittadini e sulle imprese, con ritardi nell'erogazione dei servizi, compresi quelli essenziali, nel rilascio di autorizzazioni o nell'effettuazione di pagamenti. Un maggiore impiego di sistemi di intelligenza artificiale potrebbe, in questo senso, aiutare, fermo restando che, allo stesso tempo, andrebbero armonizzate le regole che oggi determinano ogni singolo iter burocratico; andrebbero, altresì, valorizzate le competenze del personale dipendente, pure sotto il profilo economico, in ragione dell'aumento della produttività.

In quarto luogo, l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale può essere decisivo nel percorso di transizione ambientale, energetica e digitale. La capacità di analisi dei dati disponibili è utile per ottimizzare i percorsi intrapresi, fermo restando che, in nessun caso, la decisione su come e dove intervenire dovrebbe essere lasciata ad un algoritmo.

Premesso ciò, con riferimento più specifico al presente disegno di legge, il tema della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale è centrale, soprattutto se l'Italia e l'Unione europea vogliono raggiungere una maggiore indipendenza strategica; resta, chiaramente, una questione di risorse aggiuntive e maggiormente consistenti, utili, fra le altre cose, a sviluppare una infrastruttura e un centro di competenza per il super-calcolo, anche al netto di quanto previsto per la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale nei servizi del Ministero degli affari esteri e, soprattutto, di quanto

stabilito all'articolo 23 che autorizza investimenti pubblici, fino ad un ammontare complessivo di un miliardo di euro, sotto forma di equity e quasi equity.

La tutela dei diritti, dall'informazione alla salute, dalla libertà di impresa alla salvaguardia delle opere dell'ingegno, deve essere perseguita con estrema attenzione. Il presente disegno di legge contiene delle indicazioni puntuali, peraltro in linea con le indicazioni del regolamento (Ue) 2024/1689. Sarebbe utile, però, inserire alcuni richiami più puntuali alla normativa vigente; si pensi, ad esempio, all'articolo 4 della legge 300/1970, sulla videosorveglianza e i controlli a distanza oppure alle disposizioni in materia di algoritmi reputazionali nelle occupazioni tramite App, due aspetti che potrebbero essere integrati nell'articolo 11 del presente disegno di legge.

Gli articoli 7 e seguenti, relativi alla salute e alla disabilità, definiscono un quadro condivisibile e, allo stato attuale, di garanzia per il personale medico e per l'utenza; gli stessi principi potrebbero essere estesi ai servizi e agli interventi sociali, anche in ragione del fatto i bisogni emergenti di carattere sanitario, assistenziale e sociale vengono ormai intercettati attraverso una analisi multidimensionale.

Con riferimento al mondo al lavoro, oltre a quanto già evidenziato in merito all'articolo 11 e ricordato che, attualmente, è in corso una consultazione pubblica promossa dal ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla bozza di linee guida per l'implementazione dell'Intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, è fondamentale assicurare la presenza delle parti sociali all'interno dell'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, previsto all'articolo 12 del presente disegno di legge. Le parti sociali andrebbero coinvolte attivamente pure nella definizione della Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale, ai sensi dell'articolo 19.

Da ultimo, una riflessione andrebbe fatta in merito al contenuto dell'articolo 20, il quale prevede che l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) siano designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale; si tratta di una scelta strategica, da ponderare con estrema attenzione, attraverso la definizione di un quadro normativo chiaro, utile a prevenire eventuali conflitti di competenze che potrebbe insorgere nel tempo.

Analisi dell'articolato

Articolo	Contenuto	Osservazioni
Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione	La presente legge reca disposizioni in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, per un utilizzo corretto e	Il tema della ricerca e dello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale è centrale in un'ottica di indipendenza di Paese e di Unione europea; in questo momento, infatti, ci si è molto concentrati sull'adozione di

	trasparente, nel rispetto della persona, in linea anche con il regolamento (Ue) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio.	sistema sviluppati da soggetti extra Unione europea, con la conseguenza di mettere a repentaglio le produzioni nazionali e i diritti dei cittadini. Il tema va affrontato preparando una infrastruttura adeguata per il super-calcolo che ci permetta di essere indipendenti da Cina e Stati Uniti da questo punto di vista.
Art. 2 – Definizioni	Sono esplicitate le definizioni di: intelligenza artificiale, dato, modelli di intelligenza artificiale.	Le disposizioni sono in linea con il regolamento (Ue) 2024/1689.
Art. 3 – Principi generali	Le finalità indicate all'articolo 1 avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle liberà previste dalla Costituzione, dal diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità. Lo sviluppo avviene su dati e tramite processi atti a garantire i principi indicati, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale dell'uomo, della prevenzione del danno, della spiegabilità. Non è ammesso pregiudizio nello svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica. Non sono previsti nuovi obblighi rispetto a quelli previsti dal regolamento (Ue) 2024/1689. È fondamentale assicurare la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di IA. È garantito l'accesso alle persone con disabilità.	Corretto il richiamo ai diritti costituzionali, compresi quelli derivanti dall'adesione all'Unione europea, ad iniziare dalla centralità della persona. Certamente, però, una cosa è l'enunciazione del principio, altra è garantirne il rispetto nel concreto. Gli attuali meccanismi, infatti, non sembrano assicurare la piena volontà del cittadino; si pensi, ad esempio, alle dinamiche legate all'impiego dei cosiddetti Cookies, facilmente bypassabili. La tutela dei diritti democratici, con riferimento all'intero panel di libertà democratiche, compresa quella sindacale, richiede l'adozione di strumenti di analisi e controllo avanzati molto delicati; allo stato attuale è complesso immaginare un accordo internazionale che possa limitare le ingerenze e tutelare il cittadino rispetto a fenomeni di disinformazione.
Art. 4 – Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali	L'utilizzo dell'IA nell'informazione avviene senza pregiudizio per la libertà e il pluralismo; viene garantito il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali. Le informazioni sono rese con linguaggio chiaro e semplice. Per i minori di anni 14, l'accesso alle tecnologie dell'IA è	Valgono le considerazioni espresse anche per l'articolo 3. Delicata la questione dell'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per i minori.

	subordinato al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale, mentre il minore di anni 18 che ha compiuto almeno 14 anni può esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali.	
Art. 5 – Principi in materia di sviluppo economico	L'articolo detta alcuni principi. Lo Stato e le autorità pubbliche: promuovono lo sviluppo dell'IA per migliorare l'interazione uomo-macchina, la produttività, l'avvio di nuove attività, la competitività e la sovranità tecnologica; favoriscono la creazione di un mercato innovativo; facilitano l'accesso ai dati di alta qualità; indirizzano le piattaforme di e-procurement con piattaforme poste nel territorio nazionale; favoriscono la ricerca collaborativa.	Il ruolo dello Stato e delle autorità pubbliche deve essere a garanzia del rispetto dei diritti costituzionali. L'intelligenza artificiale può diventare uno strumento utile per migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, snellendo, in particolare, la burocrazia. Da capire come dovranno essere riviste le norme che attualmente regolano i diversi iter burocratici. Occorre definire, altresì, dei centri di competenza che siano in grado di supportare sia le necessità infrastrutturali (essenzialmente il super-calcolo) sia esigenze di competenza nel settore della cybersecurity e della competenza specifica del machine learning e intelligenza artificiale in genere. Sarebbe, pure, necessario creare diversi ambienti collaborativi, in regime di Open Innovation, pubblici e privati, italiani ed europei per rendersi indipendenti da Paesi terzi.
Art. 6 – Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale	L'articolo esclude dall'ambito di applicazione della presente legge le attività per la sicurezza nazionale, per la cybersicurezza, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, dalle Forze armate e dalla Forze di polizia, fermo restando il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà costituzionali. I relativi server devono essere installati su server ubicati nel territorio nazionale. È atteso un regolamento.	Corretto l'esclusione del sistema di sicurezza e di difesa nazionale, fermo restando il diritto dei cittadini ad essere informati su come Parlamento e Governo intendano regolare l'impiego dell'intelligenza artificiale nel comparto. Fondamentale evitare che le informazioni relative alla sicurezza escano dai confini dell'Unione europea.
Art. 7 – Uso dell'intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità	L'obiettivo è quello di contribuire al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle patologie, nel rispetto della persona. Non è	Il quadro definito dall'articolo 7 appare nel complesso condivisibile, tale da assicurare un corretto bilanciamento fra diritto del cittadino alla salute, centralità delle

	ammessa la possibilità che l'accesso ai servizi sia condizionata dall'uso di strumenti di intelligenza artificiale. L'interessato ha diritto ad essere informato. Il concetto è ribadito anche per quanto attiene alle condizioni di vita delle persone con disabilità: l'intelligenza artificiale è finalizzata a migliorare le condizioni di vita, la mobilità, l'autonomia e l'inclusione. Ogni decisione finale è sempre rimessa alle professioni mediche che seguono la persona. I sistemi devono essere periodicamente verificati, come i dati, per minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti.	professioni mediche e ottimizzazione delle risorse economiche e strumentali. Fondamentale il richiamo al fatto che l'accesso ai servizi non può essere precluso o condizionato da una valutazione effettuata con sistemi di intelligenza artificiale. I medesimi principi andrebbero estesi anche ai servizi sociali. In tale campo, in aggiunta, i sistemi di intelligenza artificiale potrebbero essere correttamente impiegati con carattere predittivo al fine di intercettare contesti di deprivazione o di rischio, in particolare fra gli anziani e le persone prive di sostegno familiare. Fra gli aspetti da approfondire la parte relativa all'accesso allo screening automatico di biomarcatori, rispetto al possibile intervento dell'intelligenza artificiale.
Art. 8 – Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario	I trattamenti di dati realizzati dagli Ircss o da altri soggetti nell'ambito di progetti con soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro sono dichiarati di rilevante interesse pubblico; resta fermo l'obbligo di informazione in favore dell'interessato. In linea con i contenuti del regolamento (Ue) 2016/679 è ammesso il trattamento dei dati per finalità di studio e ricerca, compresi i dati rilevati nell'ambito di attività sportive agonistiche. Agenas può aggiornare le linee guida per le procedure di anonimizzazione dei dati personali; è prevista l'approvazione dei comitati etici. Restano fermi i poteri ispettivi del Garante per la protezione dei dati personali.	Si tratta di principi condivisibili, utili a mediare fra il diritto dell'individuo alla riservatezza e la necessità di favorire, sostenere e accompagnare la ricerca in ambito sanitario. Al netto delle regole sulla privacy e di anonimizzazione, le risorse dati degli Irccs dovrebbero essere messe a disposizione, in modalità simile all'opensource/open data, così da favorire lo sviluppo di ecosistemi economico-scientifici che favoriscano la crescita della ricerca medica italiana ed europea.
Art. 9 – Disposizioni in materia di trattamento di dati personali	È atteso un decreto ministeriale (ministro della salute) per il trattamento dei dati personali, anche particolari, pure per mezzo di sistemi di intelligenza artificiale e	Il decreto è atteso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

	machine learning, da parte di enti di ricerca, presidi sanitari e autorità e operatori del settore.	
Art. 10 – Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale	Nel decreto-legge 179/2012, viene inserito l'articolo 12-bis relativo all'intelligenza artificiale nel settore sanitario. Sono attesi uno o più decreti ministeriali per disciplinare l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'ambito del settore sanitario. Agenas mette a disposizione una piattaforma di intelligenza artificiale per il supporto alle finalità di cura e per l'assistenza territoriale; la piattaforma eroga servizi di supporto agli operatori sanitari e ai medici, con suggerimenti non vincolanti, e agli utenti per l'accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.	Anche in questo caso andrebbe immaginato un analogo meccanismo valido pure per i servizi e gli interventi sociali.
Art. 11 – Disposizioni sull'uso dell'intelligenza artificiale in materia di lavoro	L'intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l'integrità dei lavoratori, migliorare la qualità e la produttività. L'uso deve essere sicuro, affidabile e trasparente, nel rispetto della dignità umana. Il datore di lavoro deve informare il lavoratore. L'utilizzo avviene senza discriminazioni.	Andrebbe richiamato, nel caso specifico, anche l'articolo 4 della legge 300/1970. Tale articolo riguarda l'utilizzo di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza, con i dati raccolti che possono essere impiegati a tutti i fini del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo di informazione preventiva in capo al datore di lavoro.
Art. 12 – Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro	Presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio sull'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, il quale, fra le altre cose, promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro. Si rimanda ad un decreto ministeriale per la composizione dell'Osservatorio; la partecipazione è gratuita.	All'interno dell'Osservatorio, dovrebbe essere garantita la presenza dei rappresentanti delle parti sociali. Il tema dell'adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro è presente anche nel documento sul quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha aperto una consultazione pubblica. Una delle priorità potrebbe essere quella di agire per ridurre il fenomeno infortunistico.
Art. 13 – Disposizioni in materia di professioni intellettuali	L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale è finalizzato all'esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e	La questione è molto delicata, perché già ora è evidente che l'impiego di strumenti di intelligenza artificiale sta creando dei

	con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera. Il professionista comunica al cliente le informazioni relative all'uso di sistemi di intelligenza artificiale con linguaggio chiaro, semplice e esaustivo.	disequilibri nel mondo delle professioni intellettuali.
Art. 14 – Uso dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione	Le pubbliche amministrazioni utilizzano l'intelligenza artificiale per migliorare l'efficienza, ridurre i tempi di attesa, aumentare la qualità e la quantità dei servizi; l'utilizzo avviene in funzione strumentale e di supporto, nel rispetto del potere decisionale e dell'autonomia della persona chiamata a definire il provvedimento. Si parla di uso responsabile da parte delle pubbliche amministrazioni che si adoperano per sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori. Non sono previsti oneri aggiuntivi.	Si riprende il concetto già espresso in precedenza sui benefici e sui rischi connessi all'impiego di strumenti di intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione.
Art. 15 – Impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell'attività giudiziaria	È sempre riservata al magistrato ogni decisione sull'interpretazione e sull'applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull'adozione dei provvedimenti, anche in caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale. È atteso un provvedimento del ministero della giustizia per disciplinare l'impiego dell'intelligenza artificiale. Lo stesso ministero autorizza la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale, fino alla compiuta attuazione del regolamento (Ue) 2024/1689. Il ministro promuove una formazione specifica in favore dei magistrati e del personale amministrativo.	Corretto il principio che tutela il cittadino e valorizza il ruolo del giudice.
Art. 16 – Delega al Governo in materia di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di	L'articolo prevede una delega da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge. La delega è finalizzata alla definizione	Per una completa valutazione, è necessario guardare ai successivi decreti legislativi.

sistemi di intelligenza artificiale	di una disciplina organica sull'utilizzo di dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 3 indica i principi e i criteri direttivi: regime giuridico, diritti e obblighi; strumenti di tutela, di carattere risarcitori o inibitorio, e apparato sanzionatorio; ruolo delle sezioni specializzate in materia di impresa in caso di controversie.	
Art. 17 – Modifica al Codice di procedura civile	Il tribunale ha competenza sulle cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale.	È inserito un inciso all'articolo 9 del Codice di procedura civile che demanda al relativo tribunale la decisione in merito ad eventuali cause.
Art. 18 – Uso dell'intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale	Viene inserita la lettera m-quater all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 109/2021; l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale promuove e sviluppa ogni iniziativa per valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale.	Considerando che è prevista la possibilità di sottoscrive accordi di collaborazione con privati e partenariati pubblico-privato, è fondamentale ribadire la centralità del ruolo pubblico nella tutela della cybersicurezza.
Art. 19 – Strategia nazionale per l'intelligenza artificiale	Viene definita la procedura per la predisposizione e per l'aggiornamento della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale; la stessa ha cadenza almeno biennale con approvazione da parte del Comitato interministeriale per la transizione digitale. La strategia è finalizzata a favorire la collaborazione fra amministrazioni pubbliche e privati, promuove la ricerca, indirizza gli incentivi per lo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale. Essa tiene conto del diritto internazionale umanitario per la promozione di sistemi di intelligenza artificiale che tutelino i diritti umani. La struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri monitora la sua attuazione,	La strategia nazionale per l'intelligenza artificiale dovrebbe essere oggetto di confronto con le parti sociali, stante l'impatto diretto e indiretto che la stessa ha nella vita di ogni persona.

	avvalendosi della cooperazione di vari soggetti, compresi Banca d'Italia, Consob e Ivass; la relazione è trasmessa alle Camere.	
Art. 20 – Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale	L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, ferme restando le competenze di Banca d'Italia, Consob e Ivass. L'AgID promuove l'innovazione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale nonché esercita i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale. L'Acn è responsabile per la vigilanza e per la promozione e lo sviluppo dell'intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza. Entrambe assicurano l'istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione, fermo restando le altre competenze di soggetti diversi in materia di difesa, giustizia e finanza. L'AgID è autorità di notifica, mentre l'Acn è designata quale autorità di vigilanza del mercato e punto di contatto unico con le istituzioni Ue. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento. Restano ferme le competenze del Garante per la protezione dei dati personali.	Da valutare con attenzione la scelta di individuare due soggetti diversi come Autorità nazionale per l'intelligenza artificiale. Il rischio è quello di favorire, anche involontariamente, delle sovrapposizioni che possono finire per ingolfare il sistema. È utile una verifica in corso d'opera per capire se la scelta ha ragione d'essere o se, piuttosto, è necessario arrivare ad un solo soggetto.
Art. 21 – Applicazione sperimentale dell'intelligenza artificiale ai servizi forniti dal ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale	È previsto uno stanziamento di 300mila euro annui per gli anni 2025 e 2026 per la sperimentazione di sistemi di intelligenza artificiale ai servizi forniti dal ministero degli affari esteri in favore di cittadini e imprese.	Da valutare la congruità dello stanziamento.

Art. 22 – Misure di sostegno ai giovani e allo sport	Il regime agevolativo per il rientro o per l'ingresso di lavoratori e professionisti dall'estero (articolo 5, comma 1, del dlgs 209/2023) si applica anche a coloro che hanno svolto un'attività di ricerca anche applicata nell'ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale. Il comma 2 permette di inserire nel Piano didattico personalizzato (Pdp) di studentesse e studenti delle scuole superiori di secondo grado ad alto potenziale cognitivo ulteriori attività per l'acquisizione di competenze presso le istituzioni di formazione superiore. I crediti formativi acquisiti sono successivamente valutati nei percorsi formativi successivi al diploma. Lo Stato favorisce l'accessibilità a strumenti di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l'attività sportiva, anche per le persone con disabilità. Sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l'organizzazione di attività sportive.	Corretta la previsione contenuta al comma 1, mentre è fondamentale garantire ad ogni studente un puntuale e corretto approccio ai sistemi di intelligenza artificiale e, più in generale, alla conoscenza degli strumenti legati alla transizione digitale.
Art. 23 – Investimenti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico	È autorizzato l'investimento, fino ad un ammontare complessivo di un miliardo di euro, sotto forma di equity e quasi equity nel capitale di rischio, sia direttamente che indirettamente di Pmi con elevato potenziale di sviluppo e innovative con sede in Italia del settore dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie abilitanti comprese le tecnologie quantistiche e le telecomunicazioni; nelle imprese con sede operativa in Italia nei medesimi settori, al fine di promuovere lo sviluppo di campione tecnologici nazionali. La copertura è attraverso il Fondo di sostegno al venture capital. Il ministero delle imprese e del made	Il settore delle telecomunicazioni è particolarmente esposto in questa fase di transizione digitale. Accanto agli investimenti a sostegno del sistema delle imprese, è fondamentale assicurare la riqualificazione del personale dipendente.

	in Italy, la struttura presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale partecipano agli organi di governo dei fondi.	
Art. 24 – Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale	È prevista una delega al Governo da esercitarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzata a: attribuire all'Autorità di cui all'articolo 20 tutti i poteri di vigilanza, ispettivi e sanzionatori; apportare alla normativa vigente, compresa quella bancaria, le modifiche atte al recepimento del regolamento (Ue) 2024/1689; ricorrere alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi dell'articolo 20; attribuire alle autorità di cui all'articolo 20 il potere di imporre sanzioni e altre misure amministrative per le violazioni delle norme del citato regolamento (Ue); prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione sull'intelligenza artificiale; prevedere percorsi di alfabetizzazione e formazione per le professionisti, con possibile riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all'uso dei sistemi di intelligenza artificiale; potenziare nei curricoli scolastici delle competenze Stem; prevedere una specifica disciplina per le attività di polizia; prevedere nei corsi universitari, Afam e Its Academy di percorsi formativi per l'uso consapevole dell'intelligenza artificiale; valorizzare le attività di ricerca e trasferimento tecnologico; definire i poteri di vigilanza dell'autorità di mercato; adeguare il quadro sanzionatorio. Il comma 3 prevede una delega al	Per una completa valutazione, è necessario guardare ai successivi decreti legislativi.

	Governo per dei decreti legislativi per adeguare e specificare la disciplina dei casi di realizzazione e di impiego illeciti di sistemi di intelligenza artificiale; i relativi criteri direttivi sono indicati al comma 5; è prevista l'introduzione di autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale in caso di pericolo concreto per la vita o l'incolumità pubblica o individuale o la sicurezza dello Stato. Altri criteri rimandano alla responsabilità amministrativa, penale e civile e all'utilizzo nelle indagini preliminari. Non sono previsti maggiori oneri.	
Art. 25 – Tutela del diritto d'autore delle opere generate con l'ausilio dell'intelligenza artificiale	È prevista una integrazione alla legge 633/1941, sulla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Viene inserito un richiamo all'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, sempre nel rispetto del lavoro intellettuale dell'autore, all'articolo 1. Viene altresì aggiunto l'articolo 70-septies, per effetto del quale, fermo restando la normativa vigente e le convenzioni internazionali, è ammessa l'estrazione di testo e dati con modelli e sistemi di intelligenza artificiale, anche generativa.	È importante tutelare il diritto di autore, ponendo un limite al ricorso fraudolento dei sistemi di intelligenza artificiale.
Art. 26 – Modifiche al Codice penale e ad ulteriori disposizioni penali	Gli interventi riguardano gli articoli 61 (quando l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale è da ritenersi come un'aggravante) e 294 (pena della reclusione da due a sei anni in caso di attentato ai diritti politici mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale). È aggiunto	Si tratta di disposizioni che appaiono, nel complesso, congrue rispetto alla finalità di sanzionare comportamenti penalmente o civilmente rivelanti. La sanzione prevista dall'articolo 185 è la reclusione da uno a sei anni e la

	l'articolo 612-quater che punisce l'illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale con la reclusione da uno a cinque anni; si procede di norma su querela di parte, anche se sono previsti casi di procedibilità d'ufficio. Viene integrato anche l'articolo 2637 del Codice civile: viene inasprita la pena relativa al reato di aggiotaggio nel caso in cui la pratica scorretta è posta in essere attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Le sanzioni previste all'articolo 171 della legge 633/1941 (tutela del diritto di autore) sono estese anche a coloro che utilizzano in maniera sistemi di intelligenza artificiale. L'articolo 185 (manipolazione del mercato) del decreto legislativo 58/1998 (disposizioni in materia di intermediazione finanziaria) è integrato con la previsione che, se la manipolazione del mercato avviene attraverso l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la reclusione è da due a sette anni, mentre la multa varia da 25mila a sei milioni di euro.	multa da 20mila a cinque milioni di euro.
Art. 27 – Clausola di invarianza finanziaria	Dall'attuazione della presente legge, ad esclusione dell'articolo 21, non devono derivare nuovi o maggiori oneri.	Il fatto che non siano previsti oneri, con la sola eccezione delle risorse stanziate all'articolo 21 per il ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rappresenta un limite.
Art. 28 – Disposizioni finali	Cambia la lettera z) dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 82/2021, relativo alle funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, la quale può concludere accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati. Ritocchi anche alla legge 90/2024 (disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici) per	Si tratta di disposizioni di coordinamento normativo.

	assicurare il coordinamento normativo.	